



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XV – Strumenti di misura e metalli preziosi

CAMERA DI COMMERCIO PARMA
protocollo@pr.legalmail.camcom.it

e, per conoscenza

UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Decorrenza verifica periodica. Applicazione direttiva del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2014.

La Camera di commercio di Parma in data 7 dicembre 2016, acquisita agli atti con Prot. n. 388239, del 12/12/2016, ha inviato a questa Divisione una nota con la quale vengono richiesti chiarimenti riguardo all'applicazione della direttiva in oggetto, con particolare riferimento alla data da cui decorre la prima verifica periodica degli strumenti disciplinati dal decreto 18 gennaio 2011, n. 32, concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua.

Richiesta dettata in quanto all'articolo 8, comma 1, lettera d) della direttiva in oggetto viene stabilito che *"la periodicità delle verificazioni degli strumenti di misura disciplinati dal D.M. n.31/2011, dal D.M. n. 32/2011, dal D.M. n. 75/2012 e dal D.M. n. 155/2013 citati nelle premesse, considerato che il degrado degli strumenti connesso all'uso e solo in minima parte al tempo anteriore all'installazione, va interpretata ragionevolmente come decorrente dalla data della loro messa in servizio se avvenuta entro 2 anni dalla marcatura CE; successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata dai citati decreti ministeriali e decorre dalla data dell'ultima verifica;"* contrariamente ai sessanta giorni dalla data di messa in servizio previsti all'art. 8, comma 1, del decreto 32/2011.

Ciò premesso si fa presente che le disposizioni del precitato articolo 8, della direttiva 12/05/2014, sono state adottate dal Ministero dello sviluppo economico specificatamente per semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico degli operatori che operano nell'ambito dell'esecuzione delle verificazioni periodiche degli strumenti disciplinati dal D.M. 31/2011, dal D.M. 32/2011, dal D.M. 75/2012 e dal D.M. 155/2013, con particolare riferimento proprio alla decorrenza della prima verifica periodica che come sopra riportato decorre *"dalla data della loro messa in servizio, se avvenuta entro 2 anni dalla marcatura CE"* per tutte le tipologie di strumenti

INS/



disciplinati dai quattro precitati decreti ministeriali e quindi anche per la tipologia di strumenti oggetto della richiesta di parere.

Qualora il sistema di misura venisse riparato prima della scadenza della periodicità dalla data di installazione, tale sistema deve essere comunque sottoposto al controllo metrologico legale periodico se detta riparazione ha comportato la rimozione di sigilli di protezione.

Le precitate disposizioni trovano la loro ragione d'essere in quanto gli strumenti, prima della loro messa in servizio, sono stati sottoposti alle procedure di valutazione della conformità, procedure che sono più stringenti di quelle relative ai controlli successivi disciplinati dai citati quattro regolamenti ministeriali.

Infatti anche lo "Schema di regolamento sui controlli successivi degli strumenti in servizio", che ha esperito la procedura d'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/153, senza aver ricevuto pareri circostanziati, e recentemente rinviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le procedure al fine della prossima adozione, disciplina puntualmente all'articolo 4 tutte le procedure da seguire nelle verificazioni periodiche e quindi anche la data da cui decorre la verifica periodica (data della messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare) e conferma, pertanto, puntualmente quanto già previsto nella direttiva del Ministro.

L'Unione italiana delle camere di commercio, cui la presente nota è parimenti indirizzata, è pregata di dare alla stessa diffusione presso le Camere di commercio per una uniformità di comportamenti.

Il Dirigente

(Dott. Giuseppe Capuano)

All. \ n 1: Nota Camera di Commercio Parma

Camera di Commercio
Parma

- 7 DIC. 2016

Parma, _____

UFFICIO METRICO _____

PROT. N. 0012188

RISP. A NOTA N _____

DEL _____

AL
 Ministero dello Sviluppo Economico
 D. G. per la vigilanza e la normativa tecnica
 Divisione XV - Strumenti di misura e metalli
 preziosi
 Via Sallustiana, 53
 00161 R O M A RM
dgmccvnt.div15@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Richiesta parere in merito alla applicazione della Direttiva Ministeriale 12 maggio 2014.

Con la presente lo scrivente Ufficio intende sottoporre alla Vs. cortese attenzione un quesito inoltrato a codesta Camera dalla ditta "Bertani Remo di Silvio Bertani & C. S.r.l." con sede in Parma e concernente la prima verifica periodica degli strumenti di misura per liquidi diversi dall'acqua di tipo MID montati su autobotti (MI005).

Al riguardo il Decreto Ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, concernente i nuovi criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sui sistemi di misurazione di liquidi diversi dall'acqua ed attuativo della Direttiva MID, aveva stabilito all'art. 8, comma 1, l'obbligo di sottoporre gli strumenti alla prima verifica periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro messa in servizio.

Problemi applicativi sorgono con la successiva Direttiva Ministeriale 12 maggio 2014 ("Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea") che fissa al punto d) dell'articolo 8, il momento dal quale decorre il tempo per l'effettuazione della prima verifica periodica e cioè "....dalla data della loro messa in servizio se avvenuta entro 2 anni dall'anno della marcatura CE", creando ambiguità interpretative circa il momento entro il quale lo strumento debba essere sottoposto alla prima verifica periodica e piu' precisamente si chiede se questo tempo debba essere di 60 giorni come stabilito dal D.M. 32/2011 oppure di due anni come si potrebbe interpretare dalla Direttiva sopra citata.

Alla luce di quanto sopra esposto e per l'importanza degli effetti collegati questa Camera chiede un Vs. autorevole parere al fine di dare le corrette indicazioni agli utenti interessati.

Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
 AMMINISTRATIVO-CONTABILI REGOLAZIONE DI MERCATO
 (D.ssa Manuela Zilli)

GM/mcf

Camera di Commercio
 Industria Artigianato Agricoltura Parma
 Via Verdi, 2 - 43121 Parma
 Tel. +39 0521 21011 - Fax +39 0521 282168
www.pr.camcom.it
 P.I. 00757550348 - C.F. 80008090344